

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MICOLINI, SAPORITO, CARLOTTO, CITARISTI,
FERRARI AGGRADI, MORA, VERCESI, CHIMENTI e COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434,
concernente l'ordinamento della professione di perito agrario

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 marzo 1968, n. 434, che disciplina l'attività dei periti agrari è già superata dai tempi. È necessario, pertanto, rivedere con urgenza e senza ulteriori indugi la posizione di questa categoria, innegabilmente sempre più in fase ascensionale, che riveste un ruolo essenziale nell'agricoltura italiana. Il settore agricolo italiano è quello che deve essere sorretto nel suo sviluppo non soltanto da una nuova dimensione culturale ma anche da una nuova tecnologia. Non è possibile parlare di sviluppo dell'agricoltura italiana, oggi, senza avere una visione dei problemi umani, tecnici ed economici; la globalità è l'essenza della ricerca per l'agricoltura e nei periti agrari si concretizza questo trinomio.

Occorre sollecitamente concedere ai periti agrari un ordinamento adeguato alle esigenze

dei tempi e ad un tipo di attività professionale che si inserisca negli obiettivi della politica agricola comunitaria e nelle direttive, con particolare riferimento allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

Il presente disegno di legge non vuole essere un ampliamento illegittimo delle facoltà dei periti agrari nè, tantomeno, intende ledere o limitare la sfera delle competenze professionali di altre categorie similari di professionisti ma è una iniziativa che cerca di ovviare al difetto di una inadeguata normativa esistente nel campo peritale agrario.

L'oggetto e le limitazioni poste dalla legge 28 marzo 1968, n. 434, sono state perno di vivaci critiche da parte della categoria dei periti agrari che lamenta la esclusione dalla propria competenza di particolari attività quali la progettazione e direzione di costruzioni

rurali in zone sismiche, le amministrazioni del personale dipendente dalle aziende agrarie, la firma di planimetrie da presentarsi in catasto urbano (essendo censite le case di abitazione dei poderi agricoli, per la quasi totalità, nel catasto urbano), la valutazione della liquidazione degli usi civici, l'assistenza e rappresentanza in materia tributaria.

Una particolare precisazione si ritiene utile fornire in merito agli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.

Nella vigente legge 28 marzo 1968, n. 434, attinente all'ordinamento della professione di perito agrario, al titolo I delle «Disposizioni generali», l'articolo 1 così stabilisce:

«Il titolo di perito agrario spetta a coloro che hanno conseguito il diploma che, secondo gli ordinamenti scolastici, abilita all'esercizio della relativa professione».

L'articolo, così come formulato, è stato oggetto in questi ultimi anni di notevoli tentativi da parte di forze esterne per includersi nella categoria dei periti agrari.

Con la promulgazione della legge 27 ottobre 1969, n. 754, attinente alla «Sperimentazione degli istituti professionali», ove, all'articolo 3, è detto che il conseguimento di un diploma di maturità professionale è «equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo», si è dato modo ad alcune categorie di licenziati dagli istituti professionali di ottenere un proprio albo professionale il cui oggetto della professione non è da confondersi con quella del perito agrario.

L'articolo 2 non amplia, come da una prima affrettata lettura potrebbe apparire, l'attività già oggetto dei periti agrari di cui alla vigente legge 28 marzo 1968, n. 434, ma chiarisce ed integra l'attività medesima in forza di successive disposizioni legislative che si sono avvicinate nell'arco di diciannove anni e cioè dal 1968 ad oggi.

La lettera a) dell'articolo 2 della vigente legge n. 434 del 1968 precisa che formano oggetto della professione di perito agrario:

«la direzione e l'amministrazione di aziende agrarie e di aziende di trasformazione dei prodotti agrari, limitatamente alle medie aziende; la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento

fondario e relative costruzioni di struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende».

Nel nuovo testo dell'articolo, formulato dalla presente proposta, laddove si parla di direzione e amministrazione di aziende agrarie e di aziende di trasformazione dei prodotti agrari sono state aggiunte le parole «forestali e zootecniche» e la parola «lavorazione» e «commercializzazione» per quanto concerne le aziende di trasformazione dei prodotti agrari. L'integrazione suddetta trova la sua ragione d'essere nella logica voluta dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali che hanno voluto distinguere le aziende agricole in base alla gestione richiesta dalla programmazione economica voluta dal conduttore e dalle direttive stabilite dalle competenti autorità ed ancor meglio specificata dall'articolo 2135 del codice civile e nel contenuto del decreto ministeriale 14 gennaio 1987. L'aver soppresso la limitazione alle «medie e piccole aziende» nella direzione, amministrazione e relative costruzioni in struttura ordinaria (muratura in mattoni e calce) non richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie di altre categorie professionali. All'uopo basta ricordare che la Commissione affari costituzionali del Senato, in data 15 febbraio 1983, nell'esaminare il disegno di legge n. 2067 «Istituzione di un albo professionale degli agrotecnici» condizionava il proprio parere favorevole al fatto che venissero modificati gli articoli 3 e 11 nel senso di non escludere che le attività contemplate dal citato articolo 11 «possano essere esercitate anche da non iscritti all'albo»: cioè la direzione e l'amministrazione delle piccole e medie aziende agrarie.

Con legge 6 giugno 1986, n. 251, fu istituita la professione dell'agrotecnico. L'articolo 11 lettera b) nel fissare le competenze stabilisce per tali tecnici «la direzione e l'amministrazione delle piccole e medie aziende». Confrontando i programmi di studio degli istituti tecnici agrari con quelli degli istituti professionali per l'agricoltura è facile rilevare e comprendere che la limitazione alle piccole e medie aziende, nella direzione ed amministrazione delle medesime, non ha più senso per i periti agrari. L'aggiornamento del vigente ordinamento professionale trova altresì conforto con quanto

disposto dal decreto ministeriale 14 gennaio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1987, n. 68.

Un ulteriore chiarimento necessita fornire sull'ultimo periodo del proposto articolo 2 là dove è detto «anche se ubicate fuori dei fondi o nella cinta urbana».

È notorio che molte aziende agrarie sono costituite da estensioni terriere che sono fuori dalla cinta urbana e dai fabbricati (case coloniche, ricoveri bestiame, ricoveri scorte morte e delle materie prime, eccetera) invece insistono nella fascia urbana del paese. Seppur nell'insieme sia i terreni sia i fabbricati formano l'azienda agricola, molti comuni, pur riconoscendo la ruralità dei fabbricati, vietano ai periti agrari di presentare progetti o dirigere costruzioni rurali in struttura ordinaria adducendo a motivo che i fabbricati rurali sono posti nella fascia urbana e non in «aperta campagna».

La lettera *b)* dell'articolo 2 della citata legge n. 434 del 1968, come riformulata dall'articolo 2 del presente disegno di legge è stata integrata, a maggior chiarimento, delle attività già oggetto del perito agrario e che si collegano col punto *a)*: «la misura, la stima, la divisione dei fabbricati aziendali ed industrie agrarie».

Nella lettera *c)* del presente disegno di legge è stato maggiormente chiarito quanto già oggetto della professione del perito agrario di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 434, lettera *c)*. È stata solo aggiunta la parola «urbano» e ciò perchè nel vigente ordinamento catastale molto frequentemente si riscontra come la casa abitata dal coltivatore sia censita nel Nuovo catasto edilizio urbano contrariamente a tutti gli altri fabbricati che, invece, sono censiti nel Nuovo catasto terreni. Nel caso di divisione dei fondi rustici, attività riconosciuta al perito agrario all'articolo 2 lettera *b)*, della legge 28 marzo 1968, n. 434, il professionista si trova nell'impossibilità di presentare la planimetria ed il relativo frazionamento, atti questi che invece può eseguire quando il fabbricato è censito al catasto terreni.

L'attività dei punti *f)*, *g)*, *h)*, *i)* ed *l)* è già riconosciuta ai periti agrari nelle vigenti disposizioni legislative (legge 28 marzo 1968, n. 434; decreto ministeriale 10 giugno 1972 e

sue successive modifiche ed integrazioni; da ultimo il decreto ministeriale 14 gennaio 1987) solo che si è inteso dare ad essa una migliore formulazione.

Il punto *n)* avente per oggetto «la progettazione e la direzione di costruzioni rurali di cui alla lettera *a)* in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 9 febbraio 1974, n. 64, non è un ampliamento dell'attività professionale del perito agrario. Anzitutto perchè il vigente ordinamento non preclude la stessa ma anzi il decreto ministeriale 10 giugno 1972, all'articolo 49, nel fissare l'onorario delle costruzioni rurali, stradali ed idrauliche, al comma *c)* indica le «costruzioni d'abitazioni rurali di cui ai paragrafi *a)* e *b)* in zone sismiche ed asismiche senza ossatura in cemento armato e ferro»; in secondo luogo perchè la legge 29 aprile 1982, n. 187, all'articolo 19 così stabilisce: «Tra i professionisti abilitati alla progettazione e direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, vanno compresi anche i periti agrari limitatamente alle attività previste dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei calcoli statici da parte di tecnici abilitati».

Da poco più di un decennio la politica del territorio ha cercato di riassumere lo sforzo e l'interesse da parte della collettività nel suo complesso per apprendere e quindi valorizzare e tutelare le risorse naturali, umane e materiali tramite programmi atti a renderle idonee ad un modo di produzione e di esistenza in equilibrio con gli effetti e le necessità della collettività medesima. Le direttive comunitarie e le leggi n. 153 del 1975 e n. 352 del 1976 hanno dato origine alla programmazione territoriale ed ai conseguenti piani zonali e di sviluppo agricolo e forestale.

Il vigente ordinamento professionale dei periti agrari, che risale al 1968, non contempla l'esecuzione dei piani territoriali, zonali e di sviluppo, attività che sono invece specifiche di tali professionisti. Conseguenzialmente con la presente proposta si è voluto ovviare a tale carenza con l'inclusione nell'articolo 2 della lettera *o)*.

Per quanto attiene all'assistenza e rappresentanza in materia tributaria di cui al punto *q)*, il

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, ha concesso ai periti agrari tale possibilità di attività professionale.

L'assistenza e rappresentanza nelle vertenze agrarie e di cooperazione e per i contratti agrari fanno parte della consulenza propria del perito agrario e sono codificate nel decreto ministeriale 10 giugno 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 1972, n. 170, e successive modificazioni.

Anche le competenze di cui alla lettera r) formano già oggetto della professione di perito agrario ma si è voluto codificarle fra le attività per evitare una eventuale contestazio-

ne fra legge n. 434 del 1968 e il decreto ministeriale 10 giugno 1972 e successive modificazioni.

Il disegno di legge in oggetto intende soddisfare le richieste della categoria dei periti agrari nella misura consentita, da un lato, dall'effettivo grado di preparazione tecnica propria del perito agrario - quale è dato stabilire sulla scorta dei programmi e delle materie di insegnamento previsti dalla normativa vigente per gli istituti tecnici agrari - e dall'altro, dalle particolari competenze in materia agraria con riferimento alle costruzioni rurali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *Titolo di perito agrario. - 1.* Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4».

Art. 2.

1. La lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituita dalla seguente:

«*a*) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie, forestali e zootecniche e di aziende di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei relativi prodotti agrari, forestali e zootecnici; la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di trasformazione agraria, forestale e di miglioramento fondiario, di costruzioni rurali e zootecniche, di industrie agrarie interessanti ogni singola specializzazione o di impianti di lavorazione di prodotti, sottoprodotti e derivati dalle attività di specializzazione, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicata fuori dei fondi o nella cinta urbana».

2. La lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituita dalla seguente:

«*b*) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, fabbricati aziendali e di industrie agrarie anche ai fini di mutui fondiari».

3. La lettera *c*) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituita dalla seguente:

«*c*) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento relativi sia al catasto terreni che edilizio urbano».

4. La lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituita dalla seguente:

«*f*) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte, le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni, nonchè la stima dei miglioramenti fondiari, agrari, forestali e zootecnici e di parchi e giardini».

5. La lettera *h*) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituita dalla seguente:

«*h*) le funzioni contabili e di amministrazione di aziende agrarie, forestali e zootecniche di industrie agrarie e del personale dalle stesse dipendenti».

6. Dopo la lettera *m*) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, sono aggiunte le seguenti:

«*n*) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali di cui alla lettera *a*) in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

o) la programmazione, la progettazione e direzione dei piani territoriali, zonali e di sviluppo agricolo e forestale;

p) la valutazione della liquidazione degli usi civici;

q) l'assistenza e rappresentanza in materia tributaria».

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente».

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi locali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni».

Art. 8.

1. All'articolo 26 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è aggiunta la seguente lettera:

«l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali».

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato».

Art. 10.

1. L'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - *Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.* - 1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;

d) essere in possesso del diploma di perito agrario;

e) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali almeno da un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico-agricola subordinata, anche al di fuori di uno

studio professionale, ed al superamento, al termine di tale biennio o del triennio, di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni».

2. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dall'anno scolastico in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore.

Art. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari».

Art. 12.

1. Il terzo comma dell'articolo 54 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del comma precedente possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti».

Art. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 62 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute».

Art. 14.

1. L'articolo 64 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - *Personale del collegio nazionale e dei collegi locali.* - 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro».

Art. 15.

1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede ad approtare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 731, conseguenti alle modificazioni apportate dalla presente legge alla legge 28 marzo 1968, n. 434.